SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

(N. 1198)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziatia del senatore DE MARZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º LUGLIO 1973

Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro del personale addetto alle industrie estrattive dei Colli euganei che hanno cessato ogni attività a seguito della legge 29 novembre 1971, n. 1097

Onorevoli Senatori. — La legge 29 novembre 1971, n. 1097 « Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei », la cui opportunità è fuori discussione ha avuto, come inevitabile conseguenza indiretta, la perdita del posto di lavoro per numerosi lavoratori addetti alle attività estrattive.

La parte più giovane di detti lavoratori è riuscita a trovare una diversa sistemazione adattandosi con una certa facilità ad altri mestieri; per i meno giovani, invece, ciò non è stato possibile e non sarà possibile.

Per questi ultimi vi sarebbe la possibilità di trovare una sistemazione presso gli Enti locali o altri Enti pubblici. Senonchè tali Enti, che pure potrebbero utilmente avvalersi dell'opera degli ex lavoratori delle attività estrattive, ne sono impediti a causa delle norme che stabiliscono limiti di età all'assunzione dei dipendenti negli Enti pubblici.

Orbene, risponde ad una esigenza sociale ed equitativa stabilire a favore dei lavoratori che hanno subìto le conseguenze della legge n. 1097 del 1971, una deroga alle norme sui limiti di età per l'assunzione negli Enti pubblici.

È da tener presente che in occasione della approvazione della citata legge, sia il Senato che la Camera, approvarono all'unanimità un ordine del giorno di impegno di provvedere successivamente ai problemi sociali, economici ed occupazionali.

Eccezioni, del resto, sono stabilite da altre leggi in relazione a circostanze particolari (cfr. ad esempio l'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 « Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private ») alle quali si richiamano anche altri provvedimenti particolari, come quello a favore dei cittadini italiani profughi di altri paesi. Si ritiene che una assimilazione a questi casi non sia fuori luogo e che anzi assuma un aspetto molto sociale ed umano.

Si confida, pertanto, che gli onorevoli colleghi conforteranno del loro voto favorevole il disegno di legge.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Comuni e gli Enti pubblici nel territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei costituito con decreto prefettizio in data 6 aprile 1962, sono obbligati a dare impiego in misura del 10 per cento nelle assunzioni di nuovo personale, ai lavoratori addetti alle industrie estrattive e collaterali che hanno cessato ogni attività a seguito della legge 29 novembre 1971, n. 1097, in deroga al limite di età.

Le assunzioni predette sono subordinate al possesso della idoneità fisica richiesta per l'impiego.

Art. 2.

I prestatori d'opera che intendono fruire dei benefici stabiliti dal precedente articolo 1 dovranno inoltrare domanda all'Ufficie provinciale del lavoro e della massima occupazione al quale compete il collocamento di detto personale.

Art. 3.

L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvederà agli adempimenti necessari inerenti alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi dei prestatori d'opera aventi diritto all'assunzione obbligatoria, nonchè alle modalità di iscrizione dei medesimi.

Art. 4.

I prestatori d'opera aventi diritto all'assunzione sono equiparati, ai fini giuridici,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agli invalidi previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso gli Enti di cui all'articolo 1 non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione di personale licenziato a seguito della legge 29 novembre 1971, n. 1097.

Per quanto contemplato nella presente legge si applicano le disposizioni sancite nella legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 5.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.